



Comune di Sant'Arsenio

P.zza Domenico Pica n.1 - 84037 Sant'Arsenio (SA)

Telefono 0975/398033 Fax 0975/398214

c.f. 83002210652

Ordinanza n. 24 del 26/05/2020

IL SINDACO

Visto:

- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania N° 49 del 20 Maggio 2020 "ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19... Disposizioni ai sensi dell'art.1, comma 16, del D.L. 33/2020";
- il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

Considerato che l'art. 181 del Decreto Legge 34/2020 dispone "1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. *Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

4. *Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”;*

Ritenuto opportuno dettare disposizioni urgenti per attivare quanto prima il rilascio delle occupazioni di suolo pubblico garantendo la ripresa delle attività e mitigando il rischio derivante dall'utilizzo di aree chiuse e confinate;

Vista la citata normativa nazionale e regionale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1) Relativamente agli **aspetti procedurali**:

a) al fine di favorire l'ottimizzazione nelle occupazioni di suolo pubblico sarà data priorità alle domande “collettive” presentate unitamente da più operatori in zone omogenee (anche tramite un unico rappresentante, associazione di categoria). In ogni caso le concessioni saranno rilasciate ai singoli operatori;

b) alle istanze non si applica l'imposta di bollo né i diritti di segreteria e/o istruttoria;

c) l'istanza può essere presentata tramite mail ordinaria all'indirizzo protocollo@comune.santarsenio.sa.it allegando istanza, planimetria e copia del documento di identità del firmatario senza ulteriori formalità;

d) l'istanza è soggetta ad autorizzazione da rilasciarsi, previo parere del Comando di Polizia locale entro 5 giorni lavorativi, decorsi i quali matura il silenzio assenso;

e) in caso di carenza di requisiti, diversa valutazione delle condizioni di rilascio, modifica dei presupposti, variazione della condizione epidemiologica o altro fatto rilevante si procederà all'adozione dei conseguenti provvedimenti (annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili) senza comunicazione di avvio del procedimento;

f) l'autorizzazione viene rilasciata tramite mail all'indirizzo mittente da considerarsi domicilio informatico ad ogni effetto di legge;

g) l'autorizzazione ha validità limitata al periodo emergenziale stabilito con provvedimento del Governo, salvi i poteri di revoca ed annullamento, revoca, rimodulazione, sospensione e simili di cui al precedente punto;

2) Relativamente agli **aspetti sostanziali**:

a) Qualora l'istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa dispone l'esenzione dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico si procederà al rilascio senza ulteriori adempimenti;

- b) Qualora l'istanza provenga da un soggetto per il quale la normativa non prevede l'esenzione dal pagamento dell'occupazione del suolo pubblico si procederà al rilascio ed alla contestuale richiesta di pagamento da effettuare entro 30 giorni. In tal caso non si applica il silenzio assenso e decorsi 30 giorni si applicano le procedure di intervento sostitutivo previste dalla vigente normativa;
- c) l'occupazione potrà essere richiesta relativamente ad aree fronte-esercizio, laterali o fronte-strada indicando chiaramente in planimetria le aree interessate anche in deroga ai vigenti regolamenti per le occupazioni ordinarie di suolo pubblico;
- d) l'atto di concessione della occupazione, esente dall'imposta di bollo, indicherà la più ampia superficie possibile, anche differenziata per giorni ed orari, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico, salute (valutando ogni eventuale rischio di assembramento, mancato rispetto delle distanze interpersonali e simili);
- e) potranno essere fornite prescrizioni generali o particolari al fine di garantire la più ampia tutela, fermi restando gli obblighi di sicurezza igienica e di sanificazione previsti dalla vigente normativa;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifica dell'ottemperanza;
- l'utilizzo del modulo di domanda allegato.

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.



IL SINDACO
Donato PICA

